

**CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISABILI, AI SENSI
DELL'ART.11 DELLA LEGGE N. 68/99**

L'anno 2020 il giorno DUE del mese di novembre alle ore 10.00
TRA DICEMBRE

L'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio XV Centro per l'Impiego di Palermo, con sede a Palermo, Via Praga, 29 - rappresentato dal Dott. SPARTIA' VINCENZO in qualità di Dirigente il Servizio,

E

L'Università degli Studi di Palermo C.F: 800237330825 con sede legale in Palermo Piazza Marina n. 61, rappresentata dal Dott. Sergio Casella, Dirigente dell' Area risorse Umane.

VISTI

- gli artt. 7 comma 2 e 11 della Legge 12/03/1999 n. 68;
- l' art. 7 commi 1,2,3 e 4 del D.P.R. 10/10/2000 n. 333 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili", che indica per i datori di lavoro pubblici la possibilità di accedere alla convenzione solo per i soggetti segnalati dai servizi competenti con criteri improntati a trasparenza delle procedure di selezione, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato;
- il D.Lgs. 151/2015;
- l'art. 27 comma 1 della L.R. 26/11/2000 n. 24;
- il Decreto Assessoriale n. 69 del 30/03/2001;
- gli artt. 35 comma 1 lettera b e 36 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
- l'art. 35 del D.Lgs 27/10/2009 n. 150;
- l'art.68. comma 5, della L.R. 12/08/2014, n.21;
- le note prot. n. 11575 del 28/11/2019 e prot. n. 14059 del 14.02.2020 con cui veniva comunicata dall'Università degli studi di Palermo l'intenzione di volersi avvalere dello strumento della convenzione ex art. 11 della l. n. 68/99 per l'assunzione di soggetti disabili a fronte della scoperta della quota di riserva;
- il Prospetto Informativo n.873 trasmesso in data 21/01/2020 che ha evidenziato, al 31/12/2019, una scoperta pari a n. 7 unità di personale disabile;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione Unipa n.10/02 dell'11 febbraio 2020 che ha deliberato di autorizzare la stipula della suddetta convenzione al fine di assolvere l'obbligo di legge e dilazionare le predette assunzioni di personale di categoria B posizione economica B3 dell'area amministrativa nel corso dell'anno;
- la nota prot. n. 27536 del 25/03/2020 con cui l'Università degli Studi di Palermo ha chiesto di concordare una nuova data per la stipula della presente convenzione in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid 19 e del disposto dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 in tema di sospensione dei termini procedurali;
- la corrispondenza successivamente intercorsa con l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e da ultimo la convocazione per giorno 28 ottobre u.s. da parte del Centro per



l'Impiego;


PREMESSO CHE

- Le parti si sono determinate alla stipula della presente Convenzione al fine di consentire l'applicazione della legge n. 68/99 nel pieno rispetto dei diritti e delle prerogative dei disabili e dei datori di lavoro;
- i datori di lavoro pubblici, ai sensi degli artt. 7 e 11 della Legge n. 68/99 possono, con lo strumento della presente Convenzione, disporre di assunzioni con riferimento alle mansioni per le quali non è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo;
- le parti hanno esaminato i singoli aspetti della presente Convenzione e il prospetto informativo del 21/01/2020 n. 873 Ministero del Lavoro;
- l'Università degli Studi di Palermo alla data del 31/12/2019 presentava una scoperta di n.7 unità disabili ai sensi dell'art. 3 della legge 68/99, giusto Prospetto informativo del 21.01.2020;
- al 31/10/2020 risulta una scoperta pari n. ...7... unità di personale disabili;
- l'Università degli Studi di Palermo si riserva di sottoporre agli organi di vertice l'ulteriore scoperta pari a n.....7..... di disabili al fine di determinare l'area di appartenenza del personale di categoria B, da assumere in relazione al fabbisogno dell'Ateneo;
- la stipula della presente Convenzione è necessaria per programmare, secondo un criterio di gradualità, le assunzioni mirate, con l'obiettivo di consentire al datore di lavoro una sostenibile progressione quantitativa degli inserimenti dei lavoratori disabili e agli stessi un avviamento confacente alle proprie caratteristiche professionali e personali.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

- 1) L'Università si impegna a realizzare un programma di assunzioni, attraverso avviamento numerico a selezione dalla data di stipula ed **entro il 31/12/2020**, rivolto a soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui alla Legge n.68/99, per complessive **n.7 unità**, a copertura della quota d'obbligo, e ulteriori restanti n. ...7.... di disabili, con riferimento alla scoperta in data 31/10/2020, entro il primo semestre del 2021, previa autorizzazione del C.d.A..
2. Le assunzioni di cui al citato programma saranno effettuate con le seguenti modalità:
le suddette n.7 unità saranno assunte con contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore) e indeterminato e inquadrare nella categoria B, area amministrativa, posizione economica B/3 (coadiutore amministrativo) comparto università.
3. Per le assunzioni si procederà attraverso l'avviamento numerico alla selezione di soggetti disabili regolarmente inclusi negli elenchi e nella graduatoria ex art. 8 L.68/99.
 - I requisiti richiesti sono:
 - possesso del Diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - buona conoscenza e capacità di utilizzo di word ed excel in considerazione delle mansioni da svolgere;
 - idoneità a relazionarsi con gli utenti interni ed esterni a trasmettere le informazioni.





L'assunzione avverrà, previa verifica della compatibilità della disabilità con le mansioni da svolgere ai sensi dell'art.6 della legge 68/99 e dell'idoneità a svolgere le mansioni nel profilo per il quale avviene l'assunzione stessa, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 18 giugno 1997 n. 246.

L'Università convocherà i candidati per effettuare la prova di idoneità secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. citato.

Nel caso in cui i candidati non superino la suddetta prova di idoneità, verrà comunicato al Servizio XIII C.p.I. di Palermo, con contestuale richiesta di un nuovo avviamento numerico, così procedendo sino all'individuazione dei lavoratori ritenuti idonei.

4. Il periodo di prova avrà la durata di tre mesi ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Università.
5. I lavoratori assunti saranno adibiti, stante la specificità dei compiti dell'Università, (a titolo esemplificativo) ad attività di supporto amministrativo, al protocollo informatico, alla scansione informatica e fascicolazione informatica dei documenti, all'uso dei sistemi informativi di scrittura, in ogni caso, dovranno avere un buon livello di capacità a relazionarsi con l'utenza e con il personale interno.
6. Le prestazioni lavorative comporteranno l'utilizzo delle apparecchiature informatiche in uso presso l'Università.
7. Le prestazioni lavorative si svolgeranno presso le varie sedi dell'Università degli Studi di Palermo.
8. Agli assumendi sarà applicato il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Comparto Università e il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Università.
9. L'Università si impegna:
 - a) al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, e in genere, delle norme a tutela dal lavoro;
 - b) al rispetto delle disposizioni vigenti, in relazione alla tipologia del rapporto prescelto;
 - c) a provvedere alla copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro prevista dalla vigente normativa.
10. Durante l'arco temporale di esecuzione della presente convenzione, l'Università si considera adempiente agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n.68/99 anche ai fini del rilascio della certificazione di ottemperanza di cui all'art.17 della medesima legge e, pertanto, non trovano applicazione le sanzioni da essa previste.
11. I contenuti della presente convenzione potranno essere rivisti, con atto aggiuntivo, d'intesa tra le parti, qualora nel corso dell'esecuzione venga a modificarsi la consistenza della quota d'obbligo, o, comunque, le condizioni giuridiche e/o di fatto, esistenti all'atto della stipula. In ogni caso l'efficacia e, quindi, l'esecuzione della presente convenzione si intenderanno sospese, qualora durante l'arco di validità della stessa dovessero verificarsi circostanze che determinino la sospensione degli obblighi di assunzione. In caso di impedimento, oggettivo e verificabile, dell'Università, anche per sopravvenute variazioni organizzative, la stessa potrà richiedere modifiche al programma di inserimento.
12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme e le disposizioni vigenti.



13. La presente convenzione viene sottoscritta dal rappresentante dell'Università, in data 2/12/2020 e si intende perfezionata con la sottoscrizione da parte del rappresentante dell'assessorato, contestualmente alla adozione del relativo decreto di approvazione del programma ed alla trasmissione al responsabile del procedimento di pubblicazione del sito internet della Regione Siciliana, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti ai sensi dell'art.68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n.21.

14. La presente convenzione ha validità di **n.12 mesi**, a decorrere dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Palermo, 2/12/2020

Per l'Agenzia
Il Capo Settore Gestione Risorse



Per l'Università
Il Dirigente dell'Area Risorse Umane

Per l'Assessorato
Il Dirigente del Servizio
(Do